

Contratto quadro: 3900018675 Importo globale in EUR: 29.300,00 Appalto: 	Tipo doc.: ZSCQ	CIG: ZA43D66251 Pagina 1 di 11
Riferimento:		Fornitore: 50954 INFORMATION DEVELOPMENT AND AUTOMATION S RL
Oggetto: AQ per l'acquisto di apparati di telemisura remota per contatori di grande calibro PNRR		

Pos.	Codice	Descrizione
1		AQ app.telemisura PNRR Gara AQ per l'acquisto di apparati di telemisura remota per contatori di grande calibro DURATA 30 MESI
***QUESTA PARTE DEL DOCUMENTO VIENE LASCIATA VOLUTAMENTE IN BIANCO ***		

Contratto quadro:

3900018675

Pagina 2 di 11

ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A.

Viale Mameli, 10 – GROSSETO

CONTRATTO "ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI APPARATI DI TELEMISURA REMOTA PER CONTATORI DI GRANDE CALIBRO NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOGGETTO A LINEA DI FINANZIAMENTO PNRR IDENTIFICATO CON CODICE CUP F88B22001130002" 30 mesi. AFFIDAMENTO DIRETTO - SMART CIG: ZA43D66251

Il progetto è finanziato dal PNRR, missione 2, componente C4, investimento I4.2.

Affidato a IDEA SRL (P.IVA 02826430965 - C.F. 11701910157)

TRA

1) Acquedotto del Fiora S.p.A. (di seguito denominata anche "Stazione Appaltante"), con sede legale in Grosseto, Viale Mameli n. 10, numero di iscrizione del Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno, C.F. e P.IVA 00304790538, numero Repertorio Economico Amministrativo: GR – 83135, già iscritta al n. GR 011-10029, in persona del Responsabile Unità Procurement, Legal & compliance Arch. Isidoro FUCCI, nato a Frascati il 6 Dicembre 1971, domiciliato per la carica presso la sede sociale e, a ciò autorizzato giusta procura notarile del 3/12/2020 conferita dall'Amministratore Delegato di AdF SpA; di seguito anche STAZIONE APPALTANTE o S.A.;

E

2) l'Impresa IDEA SRL (di seguito denominata anche "Appaltatore"), con sede legale in 20850 VIA DEL CONCILIO, 17 LISSONE (MB) Numero di iscrizione del Registro delle Imprese/P.IVA: 02826430965 – CF: 11701910157; in persona del suo Legale Rappresentante Pasquale TALENTO, nato a Castellammare di Stabia (NA), il 09/02/1967, domiciliato per la carica presso la sede legale.

Il presente ordinativo viene stipulato a distanza, in modalità elettronica, mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale, ai sensi dell'art. 18, comma 1 d.lgs. 36/2023, tramite piattaforma di e-procurement di Acquedotto del Fiora S.p.A.

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sul contratto.

PREMESSO CHE

- con Relazione a contrarre allegata alla Shopping Cart n. 20368373, l'Amministratore Delegato di Acquedotto del Fiora SpA ha approvato la copertura economica relativamente all'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI APPARATI DI TELEMISURA REMOTA PER CONTATORI DI GRANDE CALIBRO NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOGGETTO A LINEA DI FINANZIAMENTO PNRR IDENTIFICATO CON CODICE CUP F88B22001130002 per l'importo totale € 29.300,00 oltre iva come per legge.

Il progetto è finanziato dal PNRR, missione 2, componente C4, investimento I4.2.

Il nome dell'infrastruttura interessata da tale progetto è "RETI DISTRIBUZIONE IDRICA CONFERENZA TERRITORIALE TOSCANA 6 "OMBRONE" e riguarda i seguenti comuni:

- Comune di ABBADIA SAN SALVATORE (SI)
- Comune di ASCIANO (SI)
- Comune di MONTERIGGIONI (SI)
- Comune di RAPOLANO TERME (SI)
- Comune di SAN CASCIAO DEI BAGNI (SI)
- Comune di SARTEANO (SI)
- Comune di SOVICILLE (SI)
- Comune di ARCIDOSSO (GR)
- Comune di CASTEL DEL PIANO (GR)
- Comune di CASTELL'AZZARA (GR)
- Comune di CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)

Contratto quadro:

3900018675

Pagina 3 di 11

- Comune di FOLLONICA (GR)
- Comune di GAVORRANO (GR)
- Comune di GROSSETO (GR)
- Comune di MANCIANO (GR)
- Comune di MASSA MARITTIMA (GR)
- Comune di MONTE ARGENTARIO (GR)
- Comune di ORBETELLO (GR)
- Comune di PITIGLIANO (GR)
- Comune di ROCCASTRADA (GR)
- Comune di SANTA FIORA (GR)
- Comune di SORANO (GR)

con la medesima relazione a contrarre, l'Amministratore Delegato ha autorizzato ad esperire la presente procedura di gara mediante procedura negoziata con invito secondo quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento Unico Sistema di Qualificazione U.E - Settori Speciali (ultima edizione disponibile sul Sito istituzionale, www.fiora.it), approvato con Determinazione n° 19412 del 29.06.2023 essendo istituito previa pubblicazione del relativo avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea nr. notice 2019 - 147467, sulla gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 04/11/2019 e sul sito informatico presso l'osservatorio dei contratti pubblici, pertanto con adeguata pubblicità europea;

- Con la medesima Relazione a contrarre, l'Amministratore Delegato ha autorizzato ad esperire procedura negoziata mediante richiesta di preventivi ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per l'affidamento degli Appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione con delibera del 07/07/2023 prot nr. 20187;

- l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente ordinativo che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A., come sopra rappresentato, affida all'APPALTATORE, che accetta, l'appalto indicato in premessa.

Art. 1 – Oggetto

L'appalto ha per oggetto ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI APPARATI DI TELEMISURA REMOTA PER CONTATORI DI GRANDE CALIBRO NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOGGETTO A LINEA DI FINANZIAMENTO PNRR IDENTIFICATO CON CODICE CUP F88B22001130002" per la durata di 30 mesi.

La consegna dovrà essere svolta nel rispetto di quanto previsto nel preventivo agli atti della stazione appaltante e secondo le indicazioni del Responsabile dell'esecuzione del contratto.

Art. 2 – Condizioni e Documenti

L'appalto viene concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e dei patti contenuti nei seguenti documenti:

- Offerta economica/Preventivo dell'operatore;

che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati. L'appalto, sarà, quindi, regolato da tutte le disposizioni ivi richiamate che sono conosciute e accettate dall'APPALTATORE.

Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, il Codice Etico e il Codice Comportamentale di Acquedotto del Fiora S.p.A. e il Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti di Acquedotto del Fiora S.p.A..

Art. 3 – Durata

La durata contrattuale sarà pari a 30 mesi a decorrere dalla data di consegna della fornitura e comunque non oltre l'importo massimo contrattuale.

Qualora alla scadenza temporale del contratto, non sia esaurito l'importo massimo complessivo, la Committente, a suo insindacabile giudizio, previa comunicazione, potrà prorogare la durata contrattuale per un massimo di ulteriori 365 giorni.

In caso di anticipato esaurimento dell'importo contrattuale, la scadenza si intenderà automaticamente anticipata, in linea

Contratto quadro:

3900018675

Pagina 4 di 11

con l'evento stesso.

L'importo dell'affidamento rappresenta il limite massimo di tutte le prestazioni contrattuali alle quali l'appaltatore è vincolato.

Dalla sottoscrizione del contratto non deriva per l'appaltatore il diritto a pretendere il raggiungimento dell'importo massimo complessivo del contratto.

Art. 4 – Tempi, modalità e luogo di consegna

Si rimanda inoltre a quanto disciplinato nel preventivo agli atti della stazione appaltante.

Art. 5 – Corrispettivo e Modalità di pagamento

Il corrispettivo dovuto da Acquedotto del Fiora S.p.A. all'APPALTATORE, per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, è fissato in € 29.300,00 oltre IVA come per legge.

Il pagamento del corrispettivo relativo all'intero ordine dovrà essere effettuato entro gg. 60 dalla data di emissione della fattura fine mese.

Non saranno riconosciuti alcuna revisione o aggiornamento dei corrispettivi di appalto per tutta la durata dello stesso.

ART. 6 – OBBLIGHI SPECIFICI PNRR

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)

L'appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

Per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance del principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al Capitolato speciale d'appalto.

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

Nel caso in cui l'appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'appaltatore stesso è obbligato a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la relazione di cui all'art. 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'art. 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al Capitolato speciale d'appalto.

Nel caso in cui l'appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'appaltatore stesso è obbligato a consegnare, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'art. 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al capitolato speciale d'appalto.

L'appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente contratto, è obbligato a mantenere gli standard che hanno determinato l'assegnazione del punteggio tecnico premiante in fase di gara.

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

Contratto quadro:

3900018675

Pagina 5 di 11

L'appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022.

Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

Ai sensi dell'atto d'obbligo sottoscritto a seguito dell'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione del PNRR il finanziamento per la realizzazione dell'intervento in oggetto è revocato, tra l'altro e in misura parziale o totale, nei seguenti casi:

a) perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta;

b) violazione dei seguenti obblighi:

a. a rispettare i termini e le modalità di attuazione previsti nel presente atto e nel DM n. 517 del 16 dicembre 2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

b. ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché il rispetto della normativa sopravvenuta e delle eventuali ulteriori prescrizioni o direttive del Ministero in attuazione di normative europee e nazionali;

c. ad assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché a garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

d. a rispettare le indicazioni contenute nei "meccanismi di verifica" e nelle "ulteriori specificazioni" associati al Traguado M2C4-28 ed all'obiettivo M2C4-29 nell'"Operational Arrangements between the Commission and Italy" sottoscritti in data 22 dicembre 2021;

e. a individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa prevista, relazionando all'Amministrazione centrale titolare dell'investimento sugli stessi;

f. a rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia a comprovare che gli interventi realizzati rispettino il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (c.d. "Do no significant harm" - DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, in coerenza con il PNRR, e della circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

g. a rispettare il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

h. a dare piena attuazione all'intervento, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere l'intervento nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di intervento, e di trasmettere alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche eventuali modifiche o revisioni al progetto;

i. a garantire la richiesta e l'indicazione del CUP (codice unico di progetto) su tutti gli atti amministrativo/contabili riferiti all'intervento;

j. a garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento;

k. a rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dal MIMS;

l. ad adottare il sistema informatico unitario per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS) ovvero il sistema informativo che sarà adottato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, pienamente interoperabile con il sistema ReGiS, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato

Contratto quadro:

3900018675

Pagina 6 di 11

elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'articolo 22.2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

m. ad assicurare il tempestivo inserimento a sistema dei dati di monitoraggio, garantendone la correttezza, l'affidabilità e la congruenza al tracciato informativo previsto per il PNRR, al fine di consentire la rilevazione degli avanzamenti finanziari, procedurali, fisici, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della misura;

n. a garantire i controlli di gestione e quelli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per assicurare la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di renderle all'Amministrazione centrale titolare dell'investimento, nonché la riferibilità delle spese agli interventi ammessi al finanziamento sul PNRR;

o. a garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

p. a facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i soggetti attuatori;

q. a garantire l'adozione di un'apposita codificazione contabile adeguata e informatizzata o di un conto corrente dedicato per tutte le transazioni relative ai progetti per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

r. a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, indicando nella documentazione progettuale che l'intervento è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU, utilizzando la frase "Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU", e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;

c) mancato rispetto del cronoprogramma di attuazione nei termini indicati nel capitolato speciale d'appalto.

Inoltre, qualora la revoca del finanziamento risulti imputabile a fatti e/o inadempimenti riconducibili all'operatore economico aggiudicatario dell'affidamento oggetto del presente appalto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno subito.

Art. 7 – Obblighi Appaltatore

L'APPALTATORE dichiara di avere tutte le capacità tecnico- organizzative ed economico-finanziarie necessarie per eseguire la fornitura nel rispetto della vigente legislazione e della regolamentazione, anche di natura tecnica, riguardanti il settore di intervento e di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

L'Impresa MEF SRL con la stipula del presente atto, si obbliga, legalmente e formalmente, a rispettare le Disposizioni in materia di sicurezza e le Disposizioni per l'esecuzione secondo le indicazioni del Responsabile della fornitura.

L'Impresa Appaltatrice si obbliga:

a) Al trattamento economico, sia ordinario che straordinario, dovuto al proprio personale, nonché ai relativi contributi assicurativi e previdenziali imposti dalla legge e dai contratti nazionali di categoria;

b) Al rispetto delle norme a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ex D.Lgs. 81/2008.

Art. 8 – Inadempimenti dell'appaltatore

Qualora l'Appaltatore si renda inadempiente alle obbligazioni contrattuali, la Committente invia comunicazione scritta di contestazione degli addebiti, con assegnazione allo stesso di un termine perentorio, non inferiore a 10 (dieci) giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni impartite dalla Committente.

Trascorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia adempiuto, la Committente ha facoltà di dichiarare la

Contratto quadro:

3900018675

Pagina 7 di 11

risoluzione del Contratto.

Qualora si renda necessario, nella comunicazione di risoluzione, indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle attività contrattuali; qualora l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, la Committente procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo è fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese, le prestazioni oggetto dell'affidamento non iniziate ovvero eseguite soltanto parzialmente e comunque non ultimate dall'Appaltatore secondo le prescrizioni date, ogni qual volta l'Appaltatore non vi abbia provveduto, nonostante la richiesta scritta della Committente. In questo caso la Committente darà notizia di detta decisione a mezzo raccomandata a/r all'Appaltatore, quantificando l'attività, da svolgere ed indicando le date in cui verranno iniziati i servizi da parte di altre imprese o direttamente a cura della Committente. Gli eventuali maggiori costi saranno addebitati all'Appaltatore.

Art. 9 - Risoluzione automatica del contratto

Le Parti espressamente convengono che il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi Dell'art. 1456 cc, nelle seguenti ipotesi:

- 1) violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 2) frode o negligenza grave nella condotta delle prestazioni contrattuali;
- 3) sopravvenuta carenza, in corso di esecuzione del Contratto, di uno o più dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica previsti dall' 94 e 95 del Codice dei Contratti Pubblici;
- 4) qualora l'Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, mal funzionanti;
- 5) sospensione arbitraria, da parte dell'Appaltatore delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospese, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;
- 6) venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
- 7) compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine della Committente o società da essa controllate;
- 8) qualora l'Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l'approvazione e/o l'autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione;
- 9) mancato adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- 10) violazione degli obblighi in materia di disciplina fiscale;
- 11) violazione delle disposizioni in materia di subappalto;
- 12) omissione della stipula delle polizze assicurative previste nel contratto e/o loro mancato rinnovo e/o venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del Contratto, della copertura assicurativa prevista;
- 13) violazione dell'Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 14) inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell'Appaltatore o subappaltatore;
- 15) reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel presente Capitolato o nei suoi allegati;
- 16) violazioni in merito alla costituzione della cauzione definitiva;
- 17) accertata negligenza dell'Appaltatore nell'esecuzione delle attività, tale da comprometterne in modo rilevante la qualità o i tempi di esecuzione;
- 18) occultamento di gravi vizi e difetti rispetto alle attività eseguite;
- 19) raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate all'Appaltatore superiore al 10% dell'ammontare netto del Contratto;
- 20) comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente previsti a carico dell'Appaltatore dal modello di gestione;
- 21) violazioni della politica anticorruzione adottata da ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A., quali ogni tentativo di corruzione e di influenzare in modo illecito il processo decisionale della stazione appaltante;
- 22) pronuncia di una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula

Contratto quadro:

3900018675

Pagina 8 di 11

e all'esecuzione del contratto per uno dei reati corruttivi previsti dal codice penale.

In tali casi, la Committente può procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile e della presente disposizione, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, fax o pec, indirizzata al Referente del Contratto.

Qualora si verifichi la risoluzione di diritto del Contratto, nessun indennizzo, o risarcimento sarà dovuto all'Appaltatore.

In ogni caso, la risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore comporterà l'incameramento della cauzione definitiva da parte della Committente, salvo l'accertamento del maggior danno, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.

La decisione della Committente di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto in tutte le ipotesi previste e disciplinate dall' Art. 122 del d.lgs. 36/2023.

In caso di risoluzione del contratto, Acquedotto del Fiora S.p.A. procederà con provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo eventualmente costituito, riservandosi inoltre di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno conseguente.

ART.10 – Recesso

Acquedotto del Fiora S.p.A. S.p.A. potrà recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato tenendo presente quanto di seguito elencato ai punti 1,2,3 e 4:

1. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
2. I materiali utili esistenti in cantiere, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso per la manifestazione del diritto di recesso (20gg).
3. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
4. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

L'esercizio del diritto di recesso sarà manifestato da Acquedotto del Fiora S.p.A. SpA mediante una formale comunicazione all'appaltatore per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei lavori, servizi e delle forniture.

Art. 11 – Clausola Risolutiva Espressa

Il presente contratto è stipulato nelle more del completamento delle verifiche sui motivi di esclusione di cui all'art. 94/95 del D.Lgs. 36/2023 e si intenderà automaticamente risolto qualora dai certificati emessi dagli Enti competenti emerga la sussistenza delle cause di esclusione di cui sopra.

Art. 12 - Anticorruzione e Compliance

Il Fornitore dichiara e garantisce ad AdF che lo svolgimento delle attività di cui al presente Contratto da parte di (i) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, (ii) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società nonché (iii)

Contratto quadro:

3900018675

Pagina 9 di 11

soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti e (iv) eventuali collaboratori esterni avverrà nella stretta osservanza delle leggi e regolamentazioni applicabili, delle migliori prassi internazionali e dei più alti standard etici, garantendo tra l'altro il rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001 e ss.mm.ii. in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

In particolare, il Fornitore si obbliga a svolgere, e a far sì che il proprio personale svolga l'attività oggetto della/del presente Convenzione/Contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nella Politica Anticorruzione adottati da AdF (www.fiora.it)

L'impegno al rispetto della politica anticorruzione da parte del Fornitore si estende a tutto il proprio personale (amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori).

Il contraente a questo scopo adotta misure ragionevoli per assicurare il rispetto dei contenuti della Politica e per prevenire comportamenti corruttivi da parte del personale proprio e dei suoi subappaltatori e subcontraenti, anche ispirandosi alla norma internazionale ISO 37001:2016.

Il contraente si rende disponibile a fornire ogni evidenza ed a ricevere audit specifici da parte delle funzioni di controllo interno di AdF, al fine di valutare l'efficacia delle misure anticorruzione adottate.

Nessuno dei dipendenti delle Parti, e qualsiasi terza parte che agisca per loro o in loro nome, può avere alcun interesse o impegno che entri in conflitto con, o impedisca loro di, adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto.

Tutto il Contratto deve essere eseguito nel rigoroso rispetto delle norme etiche e della legislazione applicabili.

I dipendenti delle Parti, e qualsiasi soggetto terzo che agisca in loro nome, non effettueranno pagamenti di alcun genere, in nessun caso, né direttamente né indirettamente, ad alcuna delle Parti allo scopo di ottenere un indebito vantaggio o influenzare indebitamente qualsiasi processo decisionale. Ciò include pagamenti, o promesse di pagamento, in natura e/o in contanti, e qualsiasi altra offerta di beni o servizi.

Qualsiasi comportamento corrotto o illegale costituisce una violazione del presente contratto e giustifica la sua risoluzione e/o il ricorso a misure supplementari

A tal fine il Fornitore dichiara di aver preso visione e di conoscere il Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito anche "MOG" o "Modello"), nonché il Codice Etico, la Politica Anticorruzione e la Linea Guida Anticorruzione adottati da AdF, disponibili sul sito internet www.fiora.it e si impegna a conformarvisi nell'espletamento delle attività di cui al Contratto, anche con riferimento agli obblighi in capo ai consulenti e partner di AdF, di segnalare:

- all'Organismo di Vigilanza di AdF eventuali comportamenti, atti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del detto DLGS 231/2001 nonché, in via ulteriore e non sostitutiva,
- ad AdF, ai sensi del Codice Etico, qualsiasi frode o atto illecito ovvero il sospetto, generato sulla base degli elementi disponibili, che si stia verificando una frode o un atto illecito.

Qualora il Fornitore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs 231/01, lo stesso dichiara di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del richiamato Decreto Legislativo 231/2001, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Le Parti si impegnano ad astenersi, nell'espletamento delle attività oggetto del rapporto contrattuale, da comportamenti e condotte che, singolarmente o congiuntamente ad altre, possano integrare una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dal DLGS 231/2001 e sue successive modifiche e integrazioni, contemplata dalla Politica Anticorruzione ovvero integrare un qualsivoglia reato di natura corruttiva previsto dalla legge, ovvero integrare una qualsiasi fattispecie di illecito contemplata dalla normativa a tutela della concorrenza e del consumatore. Resta inteso, inoltre, che il Fornitore manleva AdF da ogni eventuale sanzione o danno che quest'ultimo dovesse subire quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte del Fornitore o di suoi eventuali collaboratori.

Le parti si impegnano, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa Antitrust (rif. Legge 287/1990 e smi in <https://www.agcm.it/competenze/tutela-della-concorrenza/normativa?limit=0> ; Delibera AGCM n. 24075 del 12 novembre 2012 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità; Regolamento UE 720/2022 e smi)

AdF ha adottato un proprio Modello di compliance Antitrust.

Il Fornitore dovrà conformarsi ai principi generali illustrati in via esemplificativa e non esaustiva nel documento denominato "Sintesi Fornitori Manuale Antitrust e di tutela del Consumatore" che costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto/Convenzione e disponibile al seguente link www.fiora.it.

Contratto quadro:

3900018675

Pagina 10 di 11

Salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, AdF potrà risolvere di diritto il presente Contratto/Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., mediante semplice comunicazione scritta, qualora il Fornitore non adempia correttamente anche ad una soltanto delle obbligazioni previste dal presente articolo.

Art. 13 - Ottemperanza al d.lgs. n. 231/01

1. Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto garantisce che nell'espletamento delle attività da quest'ultimo previste, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti ed eventuali collaboratori esterni, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Stazione Appaltante ai sensi del citato d.lgs. n.231/01.

2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga a svolgere, ed a far sì che il proprio personale svolga, l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e del Codice Disciplinare adottato dalla Stazione Appaltante in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.

3. La violazione da parte dell'Appaltatore o del suo personale della garanzie di cui sopra o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Codice Disciplinare darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere di diritto e con effetti immediati il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti.

4. Qualora l'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. n. 231/01, lo stesso dovrà porre in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Art. 14 - Privacy e Riservatezza

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati personali trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati personali saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.

Le Parti si impegnano altresì a comunicare, all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati. Si rinvia alla url <https://www.fiora.it/informativa-privacy.html#AF>

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679.

Il Fornitore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

Ai fini dell'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti sono "Informazioni Riservate" tutti i dati e le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

- relativi ad attività passate, presenti o future della Società e riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui all'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti, la cui divulgazione non autorizzata all'esterno dell'ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l'uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per la Società;

- identificati per iscritto come "riservati", "confidenziali" e/o "segreti" ovvero che si possano ragionevolmente

Contratto quadro:

3900018675

Pagina 11 di 11

identificare o considerare come “riservati”, “confidenziali” e/o “segreti”;

- segreti ai sensi ed agli effetti dell'art. 98 del D.Lgs. 30/2005 e ss.mm. (Codice della Proprietà Industriale).

Non sono considerate Informazioni Riservate i dati e le informazioni che siano, o siano diventati in corso d'opera, di dominio pubblico per causa non imputabile al Fornitore.

Il Fornitore, per sé, per il personale in servizio presso la propria struttura e per eventuali terzi autorizzati che per tramite del Fornitore trattino Informazioni Riservate, si impegna a:

- custodire le Informazioni Riservate con la massima diligenza;
- non utilizzare le Informazioni Riservate per scopi diversi da quelli pattuiti tra le Parti;
- non copiare, riprodurre, asportare, comunicare, rivelare e/o divulgare Informazioni Riservate senza la preventiva autorizzazione scritta della Società, fatti salvi i casi in cui sia oggettivamente e strettamente necessario per l'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti;
- distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto le Informazioni Riservate entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla cessazione dell'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti o, se precedente, dalla specifica richiesta della Società, dando in ogni caso alla Società contestuale prova scritta dell'avvenuta distruzione.

Il Fornitore potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. Qualora il Fornitore riceva tale richiesta di “rilevazione per obbligo di legge”, ove legalmente possibile deve darne comunicazione scritta e tempestiva alla Società al fine di concedere a quest'ultima una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà della Società.

Il Fornitore risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura e/o da eventuali terzi incaricati. In particolare, il Fornitore si impegna, senza che ciò comporti oneri ulteriori, a manlevare e tenere indenne la Società da qualsiasi perdita, costo, passività e/o danno sostenuto e/o subito dalla Società quale conseguenza, diretta e/o indiretta, della violazione delle obbligazioni derivanti dal presente articolo. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, la Società si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.

Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, dell'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

Art. 15 - Norme di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al Codice Civile e alle altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, si rinvia a quanto previsto dalla Lettera d'Invito e dalle norme del Codice degli Appalti che disciplinano i Settori Speciali.

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 D.P.R. n. 131/86.

Per ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. Firmato digitalmente il Resp. Unità Procurement, Legal & Compliance (Isidoro Fucci)

Per IDEA SRL Firmato digitalmente il Legale Rappresentante (Pasquale Talento)

Importo globale in EUR 29.300,00